



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

tel 0185.205.1 - fax 0185.28.09.82
P.zza Mazzini, 46 - 16038 Santa Margherita Ligure - GE
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

R.O.G. n° 240
R.O.U.T. n° 52

Santa Margherita Ligure,

IL SINDACO

Premesso che:

- con nota pervenuta in data 12 settembre 2014 e protocollata al n. 25039 la Società ALTAIR s.a.s. di Giovanni Lo Faro ed Emanuele Lo Faro (nel seguito Società Altair), nella persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti Giovanni ed Emanuele Lo Faro, ha segnalato che *“nel versante del parco sottostante il Castello Lo Faro che confina con la Strada Provinciale n. 227 si sono manifestate preoccupanti criticità (diffuse situazioni di instabilità e/o distaccamento di porzioni di massi aggettanti, talvolta di considerevoli dimensioni)”*;
- con la medesima nota la Società Altair comunicava che si sarebbe dovuto *“intervenire sul c.d. confine stradale, da identificarsi, ex art. 3 punto 10 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), nel caso di specie, nel ciglio superiore della scarpata trattandosi di strada in trincea”*;
- tale nota, pur essendo già stata inviata anche all'Amministrazione Provinciale da parte della Società Altair, è stata comunque inoltrata dall'Amministrazione Comunale al Servizio Progettazione e Direzione Lavori Viabilità ed Idraulica della Provincia di Genova con nota n. 25343 del 17 settembre 2014, chiedendo un *“sollecito intervento”* a tutela della pubblica incolumità;
- con nota interna n. 73/14 della Polizia Locale è stata segnalato che *“le opere di contenimento realizzate a protezione della sottostante strada (reti barriere paramassi costituite da putrelle e cavi di acciaio, ecc.), necessitano di manutenzione, sostituzione ed eventuale integrazione”*;
- con successiva nota n. 26569 del 29 settembre 2014 l'Amministrazione Comunale, richiamata la precedente nota n. 25343 del 17 settembre e comunicando di aver effettuato apposito sopralluogo, si sollecitava pertanto *“un intervento risolutivo a tutela della pubblica incolumità”*, ricordando che la responsabilità per eventuali danni a persone o cose a seguito dell'eventuale crollo di materiali sarebbe stato esclusivamente a carico dell'Amministrazione Provinciale;
- con nota n. 92812 dell'1 ottobre a firma dell'ing. Stefano Cianelli dirigente del Servizio, pervenuta via PEC in data 1 ottobre 2014 e protocollata al n. 26831 di protocollo, il Servizio Progettazione e manutenzione viabilità ed idraulica della Provincia di Genova, riscontrando la precitata nota della Società Altair, ha comunicato che il *“versante sovrastante la SP in oggetto è di proprietà privata e non è quindi possibile intervenire legittimamente sullo stesso da parte dello scrivente Servizio”* in quanto l'articolo 31 del vigente codice della strada indica che *“i proprietari devono mantenere le ripe ed i fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”*;
- con successiva nota n. 92919 del 2 ottobre a firma dell'ing. Stefano Cianelli dirigente del Servizio, pervenuta via PEC in data 2 ottobre 2014 e protocollata al n. 26941 di protocollo, il

Servizio Progettazione e manutenzione viabilità ed idraulica della Provincia di Genova, riscontrando la nota n. 25343 dell'Amministrazione Comunale, conferma i contenuti della nota precedente comunicando nuovamente che *"il versante sovrastante la SP in oggetto è di proprietà privata e non è quindi possibile intervenire legittimamente sullo stesso da parte dello scrivente Servizio"* e chiedendo, qualora *"i timori circa l'effettiva pericolosità dello stato attuale indicati telefonicamente dal tecnico comunale fossero effettivamente giustificati, di emettere, nei confronti del soggetto competente, specifica Ordinanza di intimazione alla messa in sicurezza del versante e, per la fase transitoria, gli ulteriori provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di garantire la sicurezza complessiva dei cittadini"*;

- con ulteriore nota n. 93584 del 3 ottobre a firma dell'ing. Stefano Cianelli dirigente del Servizio, pervenuta via PEC in data 3 ottobre 2014 e protocollata al n. 27124 di protocollo, il Servizio Progettazione e manutenzione viabilità ed idraulica della Provincia di Genova, riscontrando la nota n. 26569 dell'Amministrazione Comunale, viene rigettata *"l'affermazione che attribuisce la responsabilità alla Provincia di Genova in caso di danni derivanti dal mancato rispetto della normativa (il già citato art. 31 del vigente Codice della Strada) che viceversa indicano esplicitamente il proprietario privato quale soggetto che deve evitare con idonee azioni tali danni"*;
- con nota inviata alla Provincia di Genova, e per conoscenza alla scrivente Amministrazione Comunale (pervenuta in data 10 ottobre 2014 e protocollata al n. 27760), la Società Altair, riscontrando la comunicazione della Provincia di Genova dell'1 ottobre 2014, ribadisce che *"gli interventi di messa in sicurezza in questione sono da eseguirsi sul c.d. confine stradale, da identificarsi, ex art. 3, punto 10 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 (C.d.S.), nel caso di specie, nel ciglio superiore della scarpata trattandosi di strada in trincea"*, allegando tra l'altro parere del Consiglio di Stato n. 02185/2012 del 9 maggio 2012 e specificando che *"tale interpretazione del disposto normativo è del tutto coerente con la condotta già tenuta in passato dall'ente proprietario della strada (all'epoca l'ANAS), il quale, come già ricordato, procedette, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere di protezione allora ritenute necessarie"*;
- tale parere ricorda che *"poiché l'art. 3, punto 10. Del d. leg.vo n. 285 del 1992 stabilisce che, qualora non vi siano atti di acquisizione o fasce di esproprio di progetto, ... il confine stradale è identificato nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, gli obblighi manutentivi involgenti le scarpate non sono legittimamente addossabili ai privati"*;

Vista la sentenza del Tribunale di Chiavari (GE) n. 456/06 del 28 luglio 2006 con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una cittadina avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dalla Prefettura di Genova a seguito del cedimento di un muro di sostegno a Santa Margherita Ligure a monte della SP 39, in quanto tale muro *"avendo di fatto acquisito l'Ente espropriante il sedime della strada ed il sedime delle opere ad esso correlate, la proprietà, non essendo intervenuto altro Titolo di cessione per diritti reali è a tutt'oggi dell'Ente espropriante"*;

Ritenuto pertanto che, sia alla luce della citata sentenza del Tribunale di Chiavari che alla luce del citato parere del Consiglio di Stato, la competenza sia da attribuire alla Provincia di Genova, quale ente proprietario della strada, fino al ciglio della sola scarpata, inteso quale limite dello scavo di sbancamento effettuato in occasione della realizzazione della strada per Portofino;

Ritenuto inoltre che la messa in sicurezza del tratto di versante ubicato a monte rispetto al limite dello scavo di sbancamento effettuato in occasione della realizzazione della strada per Portofino sia di competenza di entrambi e cioè sia del privato proprietario sia dell'Ente proprietario della strada in quanto il pericolo di distacco di massi non costituirebbe di per se alcun rischio per la pubblica incolumità se non fosse stata realizzata la strada per Portofino e che pertanto si possa configurare una corresponsabilità tra il proprietario del versante da cui c'è il pericolo di distacchi ed il proprietario della Strada che non evita il rischio cui sarebbero sottoposti i propri utenti

nell'eventualità che tali distacchi effettivamente comportassero la caduta di materiale lapideo sulla strada;

Vista la nota protocollata in data 21 ottobre 2014 al n. 28722 dalla Società Altair, alla quale tale società, facendosi parte diligente per risolvere la problematica esposta con le note in precedenza citate, ha allegato il progetto relativo ai lavori di protezione per la messa in sicurezza in villa Lo Faro del versante incombente sulla rotabile S.P. 227 per Portofino redatto dallo studio associato di geologia resGeo di G. Rizzi e B. Musante di Chiavari (GE);

Dato atto che tale progetto, effettuato un inquadramento da piano di bacino, esaminata la geologia del versante ed esaminata l'assetto geomorfologico ed idrogeologico, effettuati appositi accertamenti geotecnici e geomeccanici tramite osservazioni puntuali in situ abbinate a tests speditivi sia sulle scarpate caratterizzate da coltri che sulle pareti rocciose, ha individuato gli interventi di messa in sicurezza tramite un insieme di lavorazioni che prevedono l'installazione di reti paramassi, il rivestimento con steelgrid, la realizzazione di tiranti passivi, la realizzazione di barriere paramassi ad alto assorbimento di energia, la realizzazione di contrafforti e sottomurazioni, la realizzazione di cordoli su micropali, nonché la regimentazione delle acque, individuando puntualmente tali interventi nelle planimetrie allegate a tale studio;

Considerato che nella tavola n. 4 allegata a tale studio, riepilogativa degli interventi previsti, è stata altresì individuato il limite indicativo dello scavo di sbancamento effettuato in occasione della realizzazione della strada per Portofino, che di fatto individua il ciglio superiore della scarpata di cui al punto 10 dell'articolo 3 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificati dall'art. 6 della Legge 125 del 24/07/2008, nonché dal D.M. del 05/08/2008;

Vista la comunicazione preventiva inviata al Prefetto ai sensi del citato art. 6 della L. 125/2008;

ORDINA

- all'Amministrazione Provinciale, nelle persone dell'ing. Stefano Cianelli, dirigente del Servizio Progettazione e manutenzione viabilità ed idraulica, dell'ing. Pietro Bellina, direttore della Direzione Lavori pubblici e manutenzioni e del dott. Giuseppe Fossati, Commissario Straordinario della Provincia di Genova,
- alla Società ALTAIR s.a.s. di Giovanni Lo Faro ed Emanuele Lo Faro con sede a Genova in piazza Corvetto n. 1/8, nella persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti Giovanni ed Emanuele Lo Faro,

ciascuno per quanto di propria competenza come sopra determinato,

di effettuare gli interventi di messa in sicurezza del versante soprastante la Strada Provinciale SP 227 per Portofino, dalla chilometrica 4,090 alla chilometrica 4,290, intraprendendo tali lavorazioni entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, secondo lo studio effettuato dallo studio resGEO di G. Rizzi e B. Musante, a firma dei dott. Geologi Barbara Musante e Giovanni Rizzi, o secondo altra progettazione da sottoporre all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

Al termine dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta, accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, che certifichi quanto prescritto dall'Ordinanza.

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere predisposto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, apposito progetto di ripristino ambientale, sulla base delle risultanze dei lavori effettuati e dei sopralluoghi che i geologi potranno realizzare durante l'esecuzione degli stessi, da sottoporre agli enti preposti per le relative autorizzazioni.

AVVERTE

che in caso di inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 650 del C.P., salvo ogni altro provvedimento.

A norma del comma 4 dell'articolo 3 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ai sensi del D. Lgs n. 104 del 2 luglio 2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P. R. n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

La Polizia Municipale, la Forza Pubblica e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati del controllo sull'esecuzione dei lavori oggetto della presente ordinanza.

Santa Margherita Ligure, **19 NOV. 2014**


IL SINDACO
Paolo Donadoni



RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, L. 265/1999, si attesta che il presente provvedimento è stato spedito in data odierna mediante lettera raccomandata A.R. dall'ufficio postale di Santa Margherita Ligure, notificato alla data e con le modalità risultanti dall'allegato avviso di ricevimento.

L'addetto



COMUNE DI

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo Comunale dichiaro:

di aver notificato in data _____ copia del presente atto n. _____ al Sig. _____, nel modo appresso indicato:

- consegnandone copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _____.
- lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero.
- effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico _____, a norma dell'art. 139 C.P.C., a _____, nella sua qualità di _____ soggetto atto a ricevere che firma per ricevuta.
- di essersi recato in via _____ presso la residenza del Sig. _____ e di aver, in assenza – rifiuto/per irreperibilità del destinatario ed in mancanza di persone atte a ricevere la copia, a norma di legge, ai sensi dell'art. 140 143 del codice di procedura civile, depositato la copia stessa nella CASA COMUNALE di _____ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata recante il n.ro cronologico _____ alla porta dell'abitazione – ufficio – azienda, dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. (art. 140 C.P.C.).

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE

Data _____

(contrassegnare il con X e, se ricorre il caso, completando)